



Regione Veneto
Città Metropolitana di Venezia
Città di Eraclea

P.P.A.

VARIANTE al Piano Particolareggiato
dell'Arenile

R		
---	--	--

Confronto Norme Tecniche di Attuazione

Progettisti

urb. Francesco Finotto
arch. Valter Granzotto
arch. Andrea Gabatel

Il Sindaco

Nadia Zanchin

Assessore al demanio

Luca Zerbini

Collaboratori

urb. Mirco Barbiero

Responsabile Area Tecnica

dott.ssa Lara Santoro

Collaboratori

dott. Thomas Fiorindo

Redatto	Adottato	Approvato
---------	----------	-----------



PROTECO engineering s.r.l. - Via Cesare Battisti
n.39 | 30027 San Dona' di Piave (VE) |
Cod. Fisc. e Part. IVA 03952490278 | tel 0421-
54589 | fax 0421 54532 | mail:
protecoeng@protecoeng.com |
Pec:protecoengineeringsrl@legalmail.it

Marzo 2023

CITTÀ DI ERACLEA

Città Metropolitana di Venezia

Piano Particolareggiato dell'Arenile

Confronto NTA Vigenti e Variante

NTA VIGENTI				NTA VARIANTE		
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI				TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI		
Art. 1 – Elementi costitutivi del PPIA				Art. 1. Elementi costitutivi della PPIA Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile		
Il Piano Particolareggiato Intercomunale dell'Arenile (PPIA) è costituito dai seguenti elaborati:				1. #La Variante al Piano Particolareggiato Intercomunale dell'Arenile (PPIA) è costituito dai seguenti elaborati:		
ANALISI - STATO DI FATTO				TITOLO		
TAV. 1. A	Corografie.....	1:5000	1	ELABORATI GRAFICI - ANALISI		Scala
TAV. 2. A	Vincoli ambientali.....	1:5000	2	E.E.	ELENCO ELABORATI	-
TAV. 3. A	Vincoli demaniali.....	1:2000	3	TAV. 01	INQUADRAMENTO AMBITO DI VARIANTE DEL PPA SU ORTOFOTO VOLO GAI 1954	1:5000
TAV. 4. A	Analisi morfologica: tipi fisici.....	1:2000	4	TAV. 02	TENDENZA EVOLUTIVA DELLE SPIAGGE	1:5000
TAV. 5. A	Viabilità e parcheggi.....	1:5000	5	TAV. 03/A	INQUADRAMENTO AMBITO DI VARIANTE DEL PPA SU BASE CATASTALE	1:5000
TAV. 6. A	Offerta Turistica: Assetto distributivo delle principali strutture di servizio connesse all'attività balneare	1:2000	6	TAV. 03/B	INQUADRAMENTO AMBITO DI VARIANTE DEL PPA SU BASE C.T.R. E ORTOFOTO	1:5000
TAV. 7a. A	Reti tecnologiche: rete fognaria.....	1:2000	7	TAV. 03/C	INQUADRAMENTO AMBITO DI VARIANTE DEL PPA SU BASE PI VIGENTE	1:5000
TAV. 7b. A	Reti tecnologiche: rete idrica.....	1:2000	8	TAV. 03/D	INQUADRAMENTO AMBITO DI VARIANTE DEL PPA SU BASE DEL PPIA VIGENTE	1:2000
TAV. 7c. A	Reti tecnologiche: illuminazione pubblica.....	1:2000	9	TAV. 03/E	INQUADRAMENTO AMBITO DI VARIANTE DEL PPA SULLA ZONIZZAZIONE DEL PI ADOTTATO	1:5000
PROGETTO				TAV. 04/A	CARTA DEI VINCOLI	1:10000
TAV. 8. P	Individuazione delle fasce e delle aree funzionali.....	1:1000	10	TAV. 04/B	CARTA DELLE INVARIANTI	1:10000
TAV. 9. P	Individuazione settori d'intervento.....	1:2000	11	TAV. 04/C	CARTA DELLE FRAGILITA'	1:10000
TAV. 10. P	Individuazione delle aree concessionabili.....	1:1000	12	TAV. 05 A/B	TIPOLOGIE DI GESTIONE	1:2000
TAV. 11. P	Schema distributivo e organizzativo dell'area di balneazione...	1:200	13	TAV. 06 A/B	STRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE ESISTENTI	1:2000
TAV. 12. P	Reti tecnologiche: schema fognario, idrico ed illuminazione pubblica	1:2000	14	TAV. 07 A/B/C	RILIEVO DELL'AREA OGGETTO DI VARIANTE AL PPA	1:1000
TAV. 13. P	Schemi aggregativi nuclei attrezzati e chiosco.....	1:100	15	ELABORATI GRAFICI – VARIANTE		
TAV. 14. P	Accessibilità all'arenile ai sensi della L. 104/92.....	1:5000	16	TAV. 08 A/B	AREE CONCESSIONABILI E AREE LIBERE	1:2000
ALLEGATI:				TAV. 09 A/B	INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE FUNZIONALI	1:2000
A) Relazione illustrativa				TAV. 10 A/B	STRUTTURE E RETI TECNOLOGICHE DI PROGETTO	1:2000
B) Documentazione fotografica				TAV. 11	SCHEMI AGGREGATIVI NUCLEI ATTREZZATI	VARIE
C) Piano Particellare				TAV. 12	ACCESSIBILITÀ ALL'ARENILE AI SENSI DELLA L. 104/92	VARIE
D) Norme Tecniche d'Attuazione				TAV. 13	RAFFRONTO DELLE AREE OGGETTO DI VARIANTE	1:2000
Bozza convenzione per l'attuazione dei settori				ELABORATI FASCICOLATI – VARIANTE		
				REL. 01	RELAZIONE TECNICA	-
				REL. 02	NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE	-
				REL. 03	SCHEMA DI CONVENZIONE	-
				REL. 04	PIANO PARTICELLARE	-
				REL. 05	PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE E INFRASTRUTTURE A RETE	-
				REL. 06	ASSEVERAZIONE DI NON NECESSITA' DI STUDIO DI COMPATIBILITA' IDRAULICA	-
				REL. 07	RELAZIONE DI VERIFICA DELLA ACCESSIBILITA' ALL'ARENILE L. 13/89, ART. 24 L. 104/92	-
				REL. 08	VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE	-
				REL. 09	RAPPORTO AMBIENTALE PRELIMINARE	-

<p>Art. 2 – Valore prescrittivo degli elaborati di progetto</p> <p>Hanno valore prescrittivo i seguenti elaborati di progetto: Tav. 8. P - Individuazione delle fasce funzionali; Tav. 9. P - Individuazione dei settori d'intervento; Tav. 10. P - Individuazione delle aree concessionabili; Allegato D) - Norme tecniche d'attuazione. La tav. 10. P è vincolante ai fini dell'individuazione delle concessioni demaniali esistenti e delle nuove aree concessionabili dopo l'entrata in vigore del presente PPIA mentre l'esatta localizzazione e dimensione delle stesse sarà determinata in sede di rilascio delle concessioni, secondo le modalità di cui al Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo.</p>	<p>Art. 2. Valore prescrittivo degli elaborati di progetto</p> <p>1. Hanno valore prescrittivo i seguenti elaborati di progetto:</p> <table border="1" data-bbox="1522 285 2739 373"> <tr> <td>TAV. 08 A/B</td> <td>AREE CONCESSIONABILI E AREE LIBERE</td> <td>1:2000</td> </tr> <tr> <td>TAV. 09 A/B</td> <td>INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE FUNZIONALI</td> <td>1:2000</td> </tr> </table> <p>2. Le tavole 8 A/B sono vincolanti ai fini dell'individuazione delle concessioni demaniali esistenti e delle nuove aree concessionabili dopo l'entrata in vigore del presente PPA, mentre l'esatta localizzazione e dimensione delle stesse sarà determinata in sede di rilascio delle concessioni, secondo le modalità di cui al Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo.</p> <p>3. Nel caso di contrasto tra le superfici indicate negli elaborati di PPA e le superfici di rilievo prevale la misura derivante dal rilievo dello stato di fatto verificato dall'Ufficio Tecnico Comunale.</p>	TAV. 08 A/B	AREE CONCESSIONABILI E AREE LIBERE	1:2000	TAV. 09 A/B	INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE FUNZIONALI	1:2000
TAV. 08 A/B	AREE CONCESSIONABILI E AREE LIBERE	1:2000					
TAV. 09 A/B	INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE FUNZIONALI	1:2000					
<p>Art. 3 – Contenuti e campo di applicazione del PPIA</p> <p>Il presente strumento urbanistico costituisce il Piano Particolareggiato Intercomunale dell'Arenile (PPIA) dei Comuni di Eraclea e Jesolo elaborato ai sensi della L.R. 4.11.2002, n. 33 "TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO" (allegato S/1) e, limitatamente al Comune di Eraclea, in attuazione delle delibere di Consiglio Comunale n. 60 del 06.11.2002 e n. 72 del 27.12.2002, e conformemente agli artt. 56 e 57 delle NTA del PRG vigente. Il PPIA normerà l'arenile del Comune di Jesolo limitatamente al tratto di spiaggia catastalmente individuata al Fg. 58 Map. 6, destinato dal PRG a "ambiti naturalistici", non dotato di piano particolareggiato e geograficamente ricompresa nell'arenile di Eraclea. I reciproci rapporti tra i due Comuni sono disciplinati dal protocollo d'intesa allegato al presente piano.</p>	<p>Art. 3. Contenuti e campo di applicazione della Variante al Piano Particolareggiato PPIA</p> <p>1. Il presente strumento urbanistico, costituisce la Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile (PPA) del comune di Eraclea, redatto in conformità all'Allegato S/1 e ai sensi dell'art. 47 della L.R. 4.11.2002, n. 33 e successive modifiche, con le procedure di cui all'art. 18 della L.R. 23.04.2004, n. 11.</p> <p>2. La Variante al Piano Particolareggiato individua la presunta linea del confine demaniale marittimo in conformità ai numeri 1) e 2) dell'Allegato S1 alla L.R.33/2002</p> <p>3. La Variante al Piano Particolareggiato disciplina le destinazioni d'uso, i tipi di intervento, nonché le modalità di intervento all'interno del campo di applicazione come definito al comma successivo.</p> <p>4. Il campo di applicazione della presente Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile (PPA) è costituito dalle aree demaniali marittime, comprese quelle retrostanti l'arenile ma funzionali alla balneazione, individuate nella TAV. 3/A (Inquadramento ambito di variante del PPA su base catastale, in scala 1:5000) e 3/B (Inquadramento ambito di variante del PPA su base C.T.R. e Ortofoto, in scala 1:5000) e interessa i mappali come esattamente individuati nella medesima tavola 3/A.</p> <p>5. Nelle Tavole 9 A/B sono individuate le Unità Minime di Intervento (UMI) che costituiscono gli ambiti territoriali dei comparti ai sensi del comma 2 dell'Art. 21 della LR 11/2004.</p> <p>6. La presente Variante al Piano Particolareggiato contiene precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, ai sensi dell'art. 23, comma 01., lettera b) del D.P.R. 380/01, come esattamente definite nei successivi Art. 9 e Art. 15, e pertanto gli interventi, potranno essere realizzati mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività.</p> <p>7. Gli interventi relativi a strutture mobili dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità rientrano tra gli interventi di edilizia libera, così come definiti dal glossario dell'edilizia libera contenuto nel Dm 2 marzo 2018, pertanto le corrispondenti opere contingenti temporanee necessitano di una comunicazione di avvio dei lavori per essere installate, fatte salve le eventuali autorizzazioni paesaggistiche e l'aggiornamento del titolo concessorio.</p> <p>8. Gli interventi relativi alle strutture mobili diverse da quelli definiti al comma precedente e che non rientrano tra gli interventi di edilizia libera, così come definiti dal glossario dell'edilizia libera contenuto nel Dm 2 marzo 2018, potranno essere realizzati mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività o permesso di costruire se di primo impianto all'esterno dei limiti di inviluppo delle isole di servizio.</p> <p>9. Per la disciplina di tutte le attività connesse alla balneazione si rinvia al Regolamento dell'uso del Demanio Marittimo.</p> <p>Il presente strumento urbanistico costituisce il Piano Particolareggiato Intercomunale dell'Arenile (PPIA) dei Comuni di Eraclea e Jesolo elaborato ai sensi della L.R. 4.11.2002, n. 33 "TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO" (allegato S/1) e, limitatamente al Comune di Eraclea, in attuazione delle delibere di Consiglio Comunale n. 60 del 06.11.2002 e n. 72 del 27.12.2002, e conformemente agli artt. 56 e 57 delle NTA del PRG vigente. Il PPIA normerà l'arenile del Comune di Jesolo limitatamente al tratto di spiaggia catastalmente individuata al Fg. 58 Map. 6, destinato dal PRG a "ambiti naturalistici", non dotato di piano particolareggiato e geograficamente ricompresa nell'arenile di Eraclea. I reciproci rapporti tra i due Comuni sono disciplinati dal protocollo d'intesa allegato al presente piano.</p>						
	<p>Art. 4. Definizioni</p> <p>1. Si riportano di seguito le principali definizioni ai fini dell'applicazione delle norme di cui alla presente Variante al Piano Particolareggiato dell'Arenile (PPA):</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Arenile</u>: la parte del territorio delimitata a mare dalla battigia e a terra dalla linea riportata sugli elaborati grafici di cui al precedente art. 1; 						

- **Battigia:** il limite dell'arenile verso il mare. Si intende la linea di intersezione fra mare e terra, definita dal limite tra sabbia asciutta e bagnata. In considerazione del continuo modificarsi della morfologia dei luoghi, potrà subire variazioni locali per effetto dell'interramento ed erosione naturali o del ripascimento, ovvero per eventuale realizzazione delle opere di difesa a mare, senza che ciò comporti variante al PPA;
 - **Arenile di libero transito:** come definito dal comma 8, lettera a) delle Direttive a carattere generale, dell'Allegato S/1 della L.R. 4.11.2002, n. 33;
 - **Soggiorno all'ombra:** come definito dal comma 8, lettera b) delle Direttive a carattere generale, dell'Allegato S/1 della L.R. 4.11.2002, n. 33;
 - **Servizi di spiaggia:** come definito dal comma 8, lettera c) delle Direttive a carattere generale, dell'Allegato S/1 della L.R. 4.11.2002, n. 33;
 - **Concessione demaniale:** beni facenti parte del demanio dello Stato dati in concessione secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia previa corresponsione di un canone;
 - **Superficie della Concessione demaniale:** area della superficie in concessione così come risulta dagli atti;
 - **Pertinenze demaniali di cui all'art. 29 del C.d.N.:** costruzioni o altre opere appartenenti allo Stato che esistono entro i limiti del Demanio marittimo. Sono pertinenze demaniali anche le costruzioni o altre opere non incamerate dallo Stato che esistono entro i limiti del Demanio marittimo. Sulle pertinenze demaniali sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e in casi particolari interventi di ristrutturazione edilizia.
 - **Strutture di difficile rimozione:** costruzioni in muratura ordinaria, in cemento armato, con solai in cemento armato semplice o misto, o con solai in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato; opere, impianti e manufatti diversi da fabbricati ed assimilati alle costruzioni precedentemente descritte;
 - **Strutture di facile rimozione o reversibili:** manufatti realizzati con il montaggio di parti elementari costituiti da strutture prefabbricate a scheletro leggero, con copertura smontabile, nonché costruite, sia in fondazione che in elevazione, con tecnologie prefabbricate ed esclusivamente con materiali ecocompatibili.
 - **Strutture mobili:** strutture che a fine stagione sono effettivamente rimosse con il ripristino dello stato dei luoghi, nonché opere provvisorie realizzate per impedire il trasporto della sabbia dal vento durante la stagione invernale;
2. Si richiamano inoltre le "Definizioni uniformi", di cui all'allegato A dell'Intesa Governo-Regioni-Comuni del 20 ottobre 2016, nonché le ulteriori definizioni necessarie a completare la disciplina urbanistica ed edilizia comunale.
3. Si richiamano altresì le definizioni contenute nel Glossario – Edilizia libera, contenuto nel Dm 2 marzo 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 2 del DL 25 novembre 2016, n. 222.

TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 4 – Ambiti e Strumenti d'Attuazione del PPIA

Il Piano Particolareggiato si attua mediante progetti esecutivi di "settore" che dovranno contenere la documentazione di cui al successivo art. 6.

I settori minimi di intervento sono individuati nella Tav. 9. P.

I progetti esecutivi dovranno essere estesi a tutto il "settore", ma potranno anche essere attuati per stralci funzionali e per opere compiute.

All'interno del settore, i nuclei attrezzati, le relative opere di urbanizzazione e gli elementi di arredo urbano, dovranno essere oggetto di progettazione coerente e coordinata con le previsioni di Piano e con quelle dei settori già progettati. Per la disciplina di tutte le attività connesse alla balneazione, si rinvia al Regolamento comunale per l'uso del Demanio Marittimo.

Nella Tavola 10. P sono individuate le aree concessionabili oltre alle concessioni esistenti alla data di adozione del Piano.

Ogni area concessionabile deve essere oggetto di una specifica domanda. L'iter per l'ottenimento della concessione demaniale è disciplinato dal Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo.

Ottenuto il titolo, concessione demaniale, tutti i concessionari di aree ricadenti nei settori come individuati nella Tav. 9. P, dovranno costituire un Consorzio di settore, per la realizzazione di quanto previsto nella fascia "servizi di spiaggia" oltre a quanto prescritto nei titoli demaniali ricadenti nel settore stesso, previa presentazione del un progetto esecutivo.

Il Consorzio è costituito mediante atto sottoscritto dai concessionari del settore, ove, in particolare, sono fissati i criteri per un equo riparto degli oneri e dei benefici.

L'inutile decorso del termine di cui al successivo art. 5, comporta la costituzione di un Consorzio obbligatorio, quando vi sia la sottoscrizione dell'atto costitutivo e la presentazione dell'istanza di concessione relativa all'intero settore, da parte dei concessionari che rappresentino almeno i tre quarti del valore degli immobili, sulla base dell'imponibile catastale, del settore stesso.

L'esecuzione degli interventi sarà effettuata con diritto di rivalsa nei confronti dei concessionari dissenzienti, fatte salve sempre le ipotesi di decadenza e/o sospensione dei titoli demaniali.

Al consorzio sarà rilasciata la Concessione demaniale relativamente alle aree su cui insistono le suddette infrastrutture e opere nonché quelle prescritte nei titoli concessori, per le quali il Consorzio stesso dovrà garantire anche la manutenzione, la pulizia e la vigilanza successiva.

TITOLO II – ATTUAZIONE DEL PIANO

Art. 5. Ambiti e Strumenti d'Attuazione del PPIA

1. Il Piano Particolareggiato si attua mediante i seguenti interventi:

- progetti esecutivi di comparto, redatti dagli aventi titolo in conformità alle disposizioni previste nelle Tavole 9 A/B, che dovranno contenere la documentazione di cui al successivo art. 7, per gli interventi localizzati entro le UMI 1, 2, e 3 qualora siano previste opere che modificano in maniera significativa l'assetto infrastrutturale (nuclei attrezzati, opere di urbanizzazione) definito con i progetti esecutivi di settore previgenti;
- mediante intervento diretto (Permesso di Costruire, Permesso di Costruire convenzionato, SCIA, CILA, ecc.), redatti dagli aventi titolo in conformità alle disposizioni contenute nelle Tavole 9 A/B, qualora gli interventi non modifichino in maniera significativa l'assetto infrastrutturale definito con i progetti esecutivi di settore previgenti.

2. I progetti esecutivi dovranno essere estesi a tutto il comparto, ma potranno anche essere attuati per stralci funzionali e per opere compiute.

3. All'interno del comparto, i nuclei attrezzati, le relative opere di urbanizzazione e gli elementi di arredo urbano, dovranno essere oggetto di progettazione coerente e coordinata con le previsioni di Piano. In particolare dovrà essere definita l'equa ripartizione dei costi di gestione dei servizi generali nella spiaggia libera, in conformità delle disposizioni di cui al successivo Art. 11 secondo comma.

~~Il Piano Particolareggiato si attua mediante progetti esecutivi di "settore" che dovranno contenere la documentazione di cui al successivo art. 6.~~

~~I settori minimi di intervento sono individuati nella Tav. 9. P.~~

~~I progetti esecutivi dovranno essere estesi a tutto il "settore", ma potranno anche essere attuati per stralci funzionali e per opere compiute.~~

~~All'interno del settore, i nuclei attrezzati, le relative opere di urbanizzazione e gli elementi di arredo urbano, dovranno essere oggetto di progettazione coerente e coordinata con le previsioni di Piano e con quelle dei settori già progettati. Per la disciplina di tutte le attività connesse alla balneazione, si rinvia al Regolamento comunale per l'uso del Demanio Marittimo.~~

~~Nella Tavola 10. P sono individuate le aree concessionabili oltre alle concessioni esistenti alla data di adozione del Piano.~~

~~Ogni area concessionabile deve essere oggetto di una specifica domanda. L'iter per l'ottenimento della concessione demaniale è disciplinato dal Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo.~~

<p>La concessione edilizia per l'esecuzione delle opere anzidette sarà rilasciata al Consorzio previa stipula di apposita convenzione allegata al presente Piano.</p> <p>In sede di prima attuazione del Piano, le concessioni edilizie saranno rilasciate a titolo non oneroso risultando gli oneri stessi forfetariamente scomputati per le opere di urbanizzazione prescritte nel Piano stesso.</p>	<p>Ottenuto il titolo, concessione demaniale, tutti i concessionari di aree ricadenti nei settori come individuati nella Tav. 9-P, dovranno costituire un Consorzio di settore, per la realizzazione di quanto previsto nella fascia "servizi di spiaggia" oltre a quanto prescritto nei titoli demaniali ricadenti nel settore stesso, previa presentazione del un progetto esecutivo. Il Consorzio è costituito mediante atto sottoscritto dai concessionari del settore, ove, in particolare, sono fissati i criteri per un equo riparto degli oneri e dei benefici.</p> <p>L'inutile decorso del termine di cui al successivo art. 5, comporta la costituzione di un Consorzio obbligatorio, quando vi sia la sottoscrizione dell'atto costitutivo e la presentazione dell'istanza di concessione relativa all'intero settore, da parte dei concessionari che rappresentino almeno i tre quarti del valore degli immobili, sulla base dell'imponibile catastale, del settore stesso.</p> <p>L'esecuzione degli interventi sarà effettuata con diritto di rivalsa nei confronti dei concessionari dissenzienti, fatte salve sempre le ipotesi di decadenza e/o sospensione dei titoli demaniali.</p> <p>Al consorzio sarà rilasciata la Concessione demaniale relativamente alle aree su cui insistono le suddette infrastrutture e opere nonché quelle prescritte nei titoli concessori, per le quali il Consorzio stesso dovrà garantire anche la manutenzione, la pulizia e la vigilanza successiva.</p> <p>La concessione edilizia per l'esecuzione delle opere anzidette sarà rilasciata al Consorzio previa stipula di apposita convenzione allegata al presente Piano.</p> <p>In sede di prima attuazione del Piano, le concessioni edilizie saranno rilasciate a titolo non oneroso risultando gli oneri stessi forfetariamente scomputati per le opere di urbanizzazione prescritte nel Piano stesso.</p>
<p>Art. 5 – Tempi di attuazione</p> <p>Il progetti esecutivi di attuazione dei settori dovranno essere presentati dai Consorzi, entro 6 mesi dalla entrata in vigore del presente PPIA ed i lavori dovranno essere ultimati entro i successivi tre anni e comunque non oltre la scadenza della concessione demaniale marittima.</p> <p>Tale obbligo di realizzazione e di adeguamento sarà reso oggetto di apposita prescrizione da introdursi suppletivamente nelle concessioni demaniali marittime in essere all'entrata in vigore del presente Piano e sarà comunque incluso nelle concessioni demaniali rilasciate o rinnovate o ampliate dopo l'adozione del presente Piano.</p> <p>Potranno essere concesse dall'Amministrazione Comunale particolari proroghe se adeguatamente motivate.</p> <p>Se entro il termine di cui al primo comma, fatte salve le eventuali proroghe motivate, i soggetti concessionari non avranno adempiuto agli obblighi di presentazione dei progetti e di realizzazione dei medesimi, il Comune avvierà il procedimento di decadenza dalla concessione demaniale di cui all'art. 52 della L.R. n. 33/02 e al Regolamento comunale per l'uso del Demanio Marittimo, con la successiva assegnazione dell'area ad altri soggetti con le procedure della concorrenzialità, escluso comunque ogni rinnovo in favore del concessionario decaduto.</p>	<p>Art. 6. Tempi di attuazione</p> <p>1. Il Piano Particolareggiato ha validità per i dieci anni successivi alla sua approvazione relativamente alle opere di urbanizzazione in esso previste, per l'esecuzione delle quali comporta la dichiarazione di pubblica utilità, rimanendo fermo a tempo indeterminato l'obbligo di osservare nella costruzione di nuovi edifici e nella modificazione di quelli esistenti gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti nel piano stesso.</p> <p>2. Prima della scadenza la validità del Piano Particolareggiato potrà essere prorogata per altri cinque anni, ai sensi della legislazione vigente.</p> <p>3. I progetti esecutivi di attuazione dei settori dovranno di comparto potranno essere presentati dai Consorzi, entro 6 mesi successivamente dalla- alla entrata in vigore del presente PPIA ed i lavori dovranno essere ultimati entro i successivi tre anni dalla loro approvazione e comunque non oltre la scadenza della concessione demaniale marittima.</p> <p>4. Tale- L'obbligo di relativo alla realizzazione e di adeguamento delle opere previste dal progetto esecutivo di comparto sarà reso sarà oggetto di apposita prescrizione da introdursi suppletivamente anche nelle concessioni demaniali marittime in essere all'entrata in vigore del presente Piano e sarà comunque incluso nelle concessioni demaniali rilasciate o rinnovate o ampliate dopo l'adozione del Piano stesso. Dall'Amministrazione Comunale potranno essere concesse eventuali proroghe se adeguatamente motivate.</p> <p>Se entro il termine di cui al primo comma, fatte salve le eventuali proroghe, i concessionari non avranno adempiuto agli obblighi di presentazione e realizzazione dei progetti, il Comune avvierà il procedimento di decadenza dalla concessione demaniale come previsto all'art. 52 della L.R. n. 33/02 e al Regolamento comunale per l'uso del Demanio Marittimo. L'area sarà assegnata ad altri soggetti con le procedure della concorrenzialità, escluso comunque ogni rinnovo in favore del concessionario decaduto.</p>
<p>Art. 6 – Contenuti del progetto esecutivo.</p> <p>Il progetto esecutivo di attuazione del settore dovrà contenere la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ relazione tecnico illustrativa firmata da un tecnico abilitato; ▪ relazione d'incidenza ambientale o dichiarazione di conformità del progetto alla Relazione allegata al presente Piano; ▪ corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000 utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico. Nel formato vettoriale (formato .dxf), dovranno essere descritti i poligoni dell'area in oggetto ed i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento della C.T.R. A tale fine può essere utilizzato il software specifico del Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio, denominato "Pregeo", per realizzare i tipi mappali. In questo caso la cartografia di riferimento sarà quella catastale. ▪ planimetria della zona scala 1:2000; ▪ elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le opere di dettaglio; ▪ documentazione fotografica dello stato di fatto; ▪ rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto; ▪ piano finanziario di investimento e di ammortamento dei costi; ▪ capitolato speciale d'appalto e computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi; ▪ indicazione della durata e dello scopo della concessione, degli standard minimi che si intendono assicurare e delle tipologia di insediamento. ▪ polizza fidejussoria a garanzia del 100% dei costi delle opere. <p>Il progetto dovrà rappresentare graficamente, con schemi, piante, sezioni e prospetti e se necessario viste prospettive dei seguenti elementi:</p>	<p>Art. 7. Contenuti del progetto esecutivo</p> <p>1. Il progetto esecutivo di attuazione del settore comparto, a firma di un tecnico abilitato, dovrà contenere la seguente documentazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • relazione tecnico illustrativa firmata da un tecnico abilitato; • relazione d'incidenza ambientale o dichiarazione di conformità del progetto alla Relazione allegata al presente Piano; • corografia generale su Carta Tecnica Regionale scala 1:5000 utilizzando sia il supporto cartaceo che quello informatico. Nel formato vettoriale (formato .dxf), dovranno essere descritti i poligoni dell'area in oggetto ed i vertici dovranno riportare le coordinate riferite al sistema di riferimento della C.T.R. A tale fine può essere utilizzato il software specifico del Ministero delle Finanze - Dipartimento del Territorio, denominato "Pregeo", per realizzare i tipi mappali. In questo caso la cartografia di riferimento sarà quella catastale; • planimetria della zona scala 1:2000; • elaborati in scala 1:200 e 1:50 per le opere di dettaglio; • documentazione fotografica dello stato di fatto; • rilievo dettagliato con elementi tecnici (profili e sezioni) atti a valutare lo stato di fatto; • piano finanziario di investimento e di ammortamento dei costi; • capitolato speciale d'appalto e computo metrico estimativo delle opere da realizzarsi; • indicazione della durata e dello scopo della concessione, degli standard minimi che si intendono assicurare e della tipologia di insediamento. • polizza fideiussoria a garanzia del 100% dei costi delle opere che potrà essere svincolata solo dopo il collaudo tecnico delle stesse.

<ul style="list-style-type: none"> ▪ percorsi pedonali, ciclabili e carrai e gli accessi al mare ; ▪ elementi di arredo (panchine, cestini portarifiuti, fioriere, ecc.); ▪ segnaletica verticale; ▪ nuclei attrezzati di cui all'art.16, cabine magazzino e/o ufficio, pronto soccorso e ufficio informazioni; ▪ postazione per gli addetti alla sorveglianza; ▪ l'eventuale chiosco se presente; ▪ le piantumazioni delle essenze arboree e arbustive ▪ le reti tecnologiche e i sistemi di illuminazione. ▪ tutte quelle opere necessarie alla riqualificazione dell'habitat delle dune. 	<p>2. Il progetto dovrà rappresentare graficamente, con schemi, piante, sezioni e prospetti e se necessario le viste prospettiche dei seguenti elementi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • percorsi pedonali, ciclabili e carrai e gli accessi al mare; • elementi di arredo (panchine, cestini portarifiuti, fioriere, ecc.); • segnaletica verticale; • nuclei attrezzati di cui all' Art. 17, cabine magazzino e/o ufficio, pronto soccorso e ufficio informazioni; • postazione per gli addetti alla sorveglianza; • l'eventuale chiosco se presente; • le piantumazioni delle essenze arboree e arbustive; • le reti tecnologiche e i sistemi di illuminazione; • tutte quelle opere necessarie alla riqualificazione dell'habitat delle dune.
<p>Art. 7 – Dimensionamento dei servizi di spiaggia</p> <p>Per il dimensionamento degli standard dei servizi di spiaggia, il Piano definisce i seguenti standard minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 WC ogni 100 ombrelloni; ▪ 1 doccia ogni 40 ombrelloni; ▪ 1 cabina spogliatoio ogni 100 ombrelloni; <p>Per ogni nucleo attrezzato, ci dovrà essere un wc e uno spogliatoio per portatori di handicap nel rispetto della Legge N°104/92 .</p> <p>Il calcolo degli standard minimi di cui sopra, relativamente ad ogni settore, dovrà essere esteso anche alle zone libere ricomprese, assumendo i seguenti standard minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 1 WC ogni 1600 mq. o frazione di area libera ▪ 1 doccia ogni 1200 mq. o frazione di area libera ▪ 1 cabina spogliatoio ogni 1600 mq. o frazione di area libera <p>I nuclei attrezzati, dimensionati con gli standard di cui sopra, dovranno essere realizzati secondo quanto previsto dal piano per ogni settore.</p> <p>Le opere previste dal Piano e ricadenti nelle zone libere o in quelle a ridosso delle stesse, dovranno essere realizzate e successivamente mantenute, dai soggetti concessionari, eventualmente riuniti in Consorzio, del settore in cui le opere ricadono.</p> <p>I tempi per il progetto e per la successiva realizzazione sono i medesimi di quelli previsti al precedente art. 5 ed anche per tali opere vi sarà l'inclusione dell'onere in concessione nei modi e con le medesime conseguenze indicate all'art. 5. Gli standard dei servizi di spiaggia (WC, docce e cabine) relativi al settore dell'arenile Sa4 nella spiaggia di levante, saranno garantiti mediante il recupero della struttura (bagno comunale) esistente, a fianco del Chiosco Momentè, secondo le indicazioni progettuali già acquisite dal Comune.</p>	<p>Art. 8. Dimensionamento dei servizi di spiaggia</p> <p>1. Per il dimensionamento degli standard dei servizi di spiaggia, il Piano definisce i seguenti standard minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 WC ogni 100 200 ombrelloni; • 1 doccia a quattro getti ogni 40 160 ombrelloni; • 1 cabina spogliatoio ogni 100 200 ombrelloni; <p>2. Per ogni nucleo attrezzato, ci dovrà essere un wc e uno spogliatoio per portatori di handicap nel rispetto della Legge N°104/92 e s.m.i..</p> <p>3. Il calcolo degli standard minimi di cui sopra, relativamente ad ogni comparto, dovrà essere esteso anche alle zone libere ricomprese, assumendo i seguenti standard minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 WC ogni 1600 3200 mq. o frazione di area libera; • 1 doccia a quattro getti ogni 1200 2500 mq. o frazione di area libera; • 1 cabina spogliatoio ogni 1600 3200 mq. o frazione di area libera. <p>4. Eventuali servizi di spiaggia eccedenti gli standard minimi potranno essere utilizzati come servizi privati.</p> <p>5. Per la fruizione da parte dei portatori di handicap devono essere rispettati i seguenti standard minimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per ogni nucleo attrezzato/stabilimento balneare almeno un servizio igienico ed una cabina per spogliatoio attrezzati e di dimensioni secondo le vigenti norme; • almeno un percorso verticale ogni 150 ml. con piazzola di sosta all'ombra pavimentati; • apposita segnaletica per servizi e percorsi. <p>6. Ogni gruppo di servizi igienici deve prevedere almeno un W.C., una doccia e qualora previsto uno spogliatoio accessibile ai disabili.</p> <p>7. I nuclei attrezzati, dimensionati con gli standard di cui sopra potranno essere realizzati con idoneo titolo abilitativo con strutture di facile rimozione o reversibili o strutture mobili. dovranno essere realizzati secondo quanto previsto dal piano per ogni settore.</p> <p>8. Le opere previste dal Piano e ricadenti nelle zone libere o in quelle a ridosso delle stesse, dovranno essere realizzate e successivamente mantenute, dai soggetti concessionari, eventualmente riuniti in Consorzio, del settore comparto in cui le opere ricadono.</p> <p>9. I tempi per il progetto e per la successiva realizzazione sono i medesimi di quelli gli stessi previsti al precedente Art. 6, ed anche per tali opere vi sarà l'inclusione dell'onere in concessione nei modi e con le medesime conseguenze indicate all'art. 5 così come gli obblighi e le relative conseguenze in caso di inottemperanza.</p> <p>10. Gli standard dei servizi di spiaggia (WC, docce e cabine) relativi al settore dell'arenile Sa4 nella spiaggia di levante, saranno garantiti mediante il recupero della struttura (bagno comunale) esistente, a fianco del Chiosco Momentè, secondo le indicazioni progettuali già acquisite dal Comune</p>
<p>TITOLO III – DEFINIZIONE DELLE FASCE E DELLE AREE FUNZIONALI</p> <p>Art. 8 – Servizi di spiaggia</p> <p>E' quella fascia, a monte dell'ambito delle aree per il soggiorno all'ombra concessionato e libero. Queste zone sono destinate ad ospitare le seguenti attrezzature di servizio alla spiaggia:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ cabine spogliatoio, servizi igienici, spazi doccia; ▪ sedi per pronto soccorso ed uffici informazioni; ▪ strutture di coordinamento e sorveglianza; ▪ depositi per arredi mobili da spiaggia, (sedie a sdraio, ombrelloni, ecc.) compreso l'ufficio del gestore; ▪ aree per le attività ludiche ricreative <p>Dette attrezzature dovranno essere collocate secondo una distribuzione omogenea e razionale ottenuta anche attraverso il loro accorpamento.</p> <p>In tale fascia è possibile inoltre, collocare oltre ai servizi generali, di soccorso pubblico e di spiaggia, anche chioschi-bar (secondo le tipologie delle tabelle merceologiche per i pubblici esercizi) con zona vendita e preparazione cibi, nonché magazzini, servizi igienici e spogliatoio per il personale.</p>	<p>TITOLO III – DEFINIZIONE DELLE FASCE E DELLE AREE FUNZIONALI</p> <p>Art. 9. Servizi di spiaggia</p> <p>1. E' quella fascia La "Fascia dei servizi di spiaggia" è localizzata a monte delle aree per il soggiorno all'ombra, concessionate e libere. Queste zone sono Tale fascia è destinata ad ospitare le seguenti attrezzature di servizio alla spiaggia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • cabine spogliatoio, servizi igienici, spazi doccia; • sedi per pronto soccorso ed uffici informazioni; • strutture di coordinamento e sorveglianza; • depositi per arredi mobili da spiaggia, (sedie a sdraio, ombrelloni, ecc.) compreso l'ufficio del gestore; • aree per le attività ludiche ricreative e strutture per le attività di intrattenimento, gioco, svago e benessere (area wellness e fitness con cyclette). La superficie dell'area destinata attività di intrattenimento, gioco, svago e benessere, è comprensiva dell'area funzionale all'utilizzo dei giochi medesimi (area di sicurezza che deve essere rapportata alla tipologia dei giochi impiegati); • tende da ombra per bagnanti (ombrelloni, gazebo, ecc.), collocate in aggiunta agli ombrelloni (nell'area di

Sempre nella Tav.8. P sono indicate con il simbolo  le strutture di coordinamento (generale) e sorveglianza della spiaggia, sedi di Pronto soccorso, uffici informazioni e ricerca bambini, come previsti dalle ordinanze delle Capitanerie di porto. Le sedi dell'APT e del Pronto Soccorso dovranno essere costruite adottando la stessa tipologia e dimensioni dei chioschi in progetto (vedi art. 13).


L'area libera rimanente, per una superficie almeno pari ad 1/5 della superficie utilizzata a sosta all'ombra, dovrà essere adibita a gioco e svago. Se quest'area non fosse sufficiente a garantire il minimo richiesto, i concessionari dovranno ricavare la rimanente superficie all'interno dell'area per il soggiorno all'ombra.

All'interno di questa fascia, nella spiaggia di ponente (vedi Tav.11. P – Sez. 4-4), dovrà essere realizzato un percorso pedonale, in piastre quarzate di cls colorato o graniglia di marmo sabbiate, con andamento curvilineo, avente larghezza minima di ml. 2.00. In prossimità di questo dovranno essere collocati, entro scavo, tutti i sottoservizi per l'adduzione dell'acqua, luce e scarichi fognari.

Sempre nel tratto di spiaggia di ponente e nello spazio immediatamente a ridosso delle aree destinate alle attività ludico ricreative, dovrà essere realizzato un cordone dunoso embrionale sulla base di un progetto redatto da un esperto Agronomo Forestale e da un esperto Naturalista che recepisca le direttive di Natura 2000 sulla biodiversità e le indicazioni che saranno espresse nella Relazione di Valutazione di Incidenza allegata al presente Piano. Limitatamente all'area in Comune di Jesolo, a margine della zona dunosa dovrà essere prevista la realizzazione di un percorso in terra battuta denominato, nella Tav. 8 P, "sentiero tra le dune". Esso dovrà avere una larghezza massima di ml 3.00, essere delimitato da staccionate in legno e potrà avere, in corrispondenza dei chioschi, delle piazzole destinate alla sosta per lo scarico merce.

Nella spiaggia di levante (settori dell'arenile Sa2 e Sa3) per le caratteristiche ambientali e morfologiche della zona, il percorso pedonale all'interno di questa fascia dovrà essere realizzato in assito di larice o similare su apposito telaio in legno fissato su una maglia di pali infissi nel terreno, il cui sviluppo indicativo è evidenziato nella Tav. 8 P.

Il tracciato dovrà tenere conto delle caratteristiche morfologiche puntuali dei luoghi nei quali si andrà ad insediare, al fine di non turbare l'assetto esistente sia delle dune che della vegetazione litoranea; quindi dovrà essere interrotto ove la sua presenza arrechi danno alla configurazione naturale esistente e ripreso ove possibile. Nei tratti più a ridosso delle dune, il percorso dovrà essere delimitato con delle staccionate lignee (vedi schema grafico).



I percorsi pedonali e in generale le strutture di superficie dovranno essere realizzati a una quota di sicurezza mareggiate di almeno + 30 cm. dalla quota media del sito. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere dimostrata e garantita la messa in sicurezza del settore dalle mareggiate e il deflusso delle acque di superficie anche per via naturale.

Tutti i percorsi, sia paralleli al mare che ortogonali, dovranno permettere la transitabilità delle specie animali del sito attraverso la creazione di un corridoio ecologico; questo sarà realizzato mediante la creazione di una serie di passaggi sotto i percorsi.

Con il simbolo , nell'area prospiciente al canale di accesso alla darsena Mariclea, si indica la creazione di un attracco pubblico per servizi turistici da e verso la località di Eraclea Mare che dovrà essere realizzato attraverso una opportuna risistemazione e messa in sicurezza della sponda del canale stesso. La sistemazione dovrà avvenire in continuità al pennello a mare esistente e secondo le indicazioni esecutive del competente Ufficio Regionale del Genio Civile. Nell'area retrostante l'attracco pubblico non potranno essere installate strutture e/o realizzate opere, di tipo precario o meno, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento del Codice della Navigazione,

spiaggia compresa tra due blocchi consecutivi di cabine spogliatoio).

2. Dette attrezzature dovranno essere collocate secondo una distribuzione omogenea e razionale ottenuta anche attraverso il loro accorpamento.


In tale fascia ~~è possibile inoltre, collocare~~, oltre ai servizi generali, di soccorso pubblico e di spiaggia, **sono localizzati** anche i chioschi-bar **esistenti entro gli ambiti individuati** (secondo le tipologie delle tabelle merceologiche per i pubblici esercizi) con zona vendita e preparazione cibi, nonché magazzini, servizi igienici e spogliatoio per il personale.

3. L'area libera rimanente, per una superficie almeno pari ad 1/5 della superficie utilizzata a sosta all'ombra, dovrà essere adibita a gioco e svago. Se quest'area non fosse sufficiente a garantire il minimo richiesto, i concessionari dovranno ricavare la rimanente superficie all'interno dell'area per il soggiorno all'ombra.

4. All'interno di questa fascia, nella spiaggia di ponente (~~vedi Tav.11. P – Sez. 4-4~~) (UMI 1), dovrà essere realizzato un percorso pedonale, in piastre quarzate di cls colorato o graniglia di marmo sabbiate, con andamento curvilineo, avente larghezza minima di ml. 2.00. In prossimità di questo dovranno essere collocati, entro scavo, tutti i sottoservizi per l'adduzione dell'acqua, luce e scarichi fognari.

5. Sempre nel tratto di spiaggia di ponente e nello spazio immediatamente a ridosso delle aree destinate alle attività ludico ricreative, dovrà essere realizzato un cordone dunoso embrionale sulla base di un progetto redatto da un esperto Agronomo Forestale e da un esperto Naturalista che recepisca le direttive di Natura 2000 sulla biodiversità e le indicazioni che saranno espresse nella Relazione di Valutazione di Incidenza allegata al presente Piano. ~~Limitatamente all'area in Comune di Jesolo, a margine della zona dunosa dovrà essere prevista la realizzazione di un percorso in terra battuta denominato, nella Tav. 8 P, "sentiero tra le dune". Esso dovrà avere una larghezza massima di ml 3.00, essere delimitato da staccionate in legno e potrà avere, in corrispondenza dei chioschi, delle piazzole destinate alla sosta per lo scarico merce.~~

6. Nella spiaggia di levante (~~settori dell'arenile Sa2 e Sa3~~) (UMI 2 e 3) per le caratteristiche ambientali e morfologiche della zona, il percorso pedonale all'interno di questa fascia potrà essere realizzato in assito di larice o similare **su apposito telaio in legno fissato su una maglia di pali infissi nel terreno, il cui sviluppo indicativo è evidenziato nella Tav. 8 P.** Di seguito un tipologico non vincolante:



7. Il tracciato dovrà tenere conto delle caratteristiche morfologiche puntuali dei luoghi nei quali si andrà ad insediare, al fine di non turbare l'assetto esistente sia delle dune che della vegetazione litoranea; quindi dovrà essere interrotto ove la sua presenza arrechi danno alla configurazione naturale esistente e ripreso ove possibile. Nei tratti più a ridosso delle dune, il percorso dovrà essere delimitato con delle staccionate lignee (vedi schema grafico) **e/o con corde.**

con particolare riferimento alle operazioni e lavori di dragaggio, ripascimento e difesa della costa. In tali casi l'area potrà essere, per ragioni di sicurezza, temporaneamente delimitata in modo adeguato.

Nel settore dell'arenile Sa2, sull'area retrostante il chiosco esistente, sarà possibile creare degli spazi per il pic-nic attraverso un'opera di piantumazione e sistemazione di piazzole con tavoli e panchine in legno opportunamente delimitate in cui la conservazione e valorizzazione dell'ambiente stesso dovrà essere prioritaria, rispetto all'uso turistico.

Settori per le attività ludiche e ricreative

L'area in oggetto insiste sul vecchio alveo del Piave e risulta compresa a ovest con via dei Lecci, a nord con via Lungomarina ad est con lo Stabilimento Balneare Miramare e a sud con la fascia a servizi di spiaggia.

Quest'area è stata suddivisa in 3 settori funzionali (Sf) alla balneazione a cui è stata assegnata una prevalente destinazione d'uso e saranno oggetto di specifica richiesta di concessione demaniale.

Settore Sf1: quest'area è destinata ad ospitare prioritariamente le strutture necessarie alla creazione di un Kinderheim con un parco giochi per i bambini piccoli o in alternativa l'area potrà essere comunque attrezzata con servizi, giochi e intrattenimenti adatti ai bambini.

Le prescrizioni urbanistiche puntuali per quest'area sono:

- le strutture fisse a servizio dell'attività svolte non potranno eccedere complessivamente i 150 mq di superficie coperta;
- il 10% dell'area dovrà essere destinata a verde mediante la messa a dimora di specie arboree tipiche delle zone umide di retroduna come indicato dagli elenchi delle specie definiti nella Relazione d'Incidenza.

Settore Sf2: quest'area è destinata ad ospitare le strutture necessarie alla creazione di spazi per lo svolgimento di attività fisiche, sportive e di svago, ad esempio:

- campi da calcio, calcetto, tennis, pallavolo, pallamano, pallacanestro, bocce, beach-volley, ecc.;
- percorsi attrezzati per il fitness e la rigenerazione fisica, piscine ed annessi;
- Le prescrizioni urbanistiche puntuali per quest'area sono:
- le strutture fisse a servizio dell'attività svolte non potranno eccedere complessivamente i 160 mq di superficie coperta;
- il 20% dell'area dovrà essere destinata a verde mediante la messa a dimora di specie arboree tipiche delle zone umide di retroduna come indicato dagli elenchi delle specie definiti nella Relazione d'Incidenza.

Settore Sf3: quest'area è destinata ad ospitare le strutture necessarie alla creazione di attività legate al divertimento ed allo svago in un contesto di forte naturalità come ad esempio: Parco Robinson, minigolf, Gomma Piuma, ecc..

Le prescrizioni urbanistiche puntuali per quest'area sono:


- le strutture fisse a servizio dell'attività svolte non potranno eccedere complessivamente i 180 mq di superficie coperta.
- il 40% dell'area dovrà essere destinata alla ricostituzione di una zona umida attraverso la creazione di bassure realizzate portando la quota del terreno a + 30 cm dalla quota medio mare. Questi avvallamenti saranno larghi dai 3 agli 8 metri, le scarpate saranno realizzate con il materiale di riporto degli scavi, potranno raggiungere la quota di 2 metri rispetto la quota media di campagna. Il fondo di queste bassure e le scarpate dovranno essere piantumate con specie arboree tipiche delle zone umide di retroduna come indicato dagli elenchi delle specie definiti nella Relazione d'Incidenza.

In questi tre settori si potrà inoltre realizzare, nei limiti di superficie coperta di cui sopra:

- magazzini e depositi per il materiale connesso all'attività del settore;
- punti bar e ristoro connessi all'attività del settore;
- la sede amministrativa delle suddette strutture.

Prescrizioni urbanistiche generali (settori Sf1, Sf2 e Sf3):

- la distanza dai confini per attrezzature e strutture deve essere pari almeno alla loro altezza, con un minimo di 5 ml; in casi particolari, ove il Comune lo ritenga opportuno, tale limite minimo potrà essere innalzato sino a 10 ml;
- la distanza minima dalle strade è fissata in un minimo di 10 ml da via Lungomarina e da via Marinella, 5 ml dalla viabilità di penetrazione verticale;
- l'altezza massima per le strutture è fissata a ml. 5.00 mentre per le attrezzature a gioco è fissata in 7.5 ml, misurata dalla quota media del piano di campagna, fino all'estremità della struttura portante più alta;
- a ridosso della fascia a servizi di spiaggia, si dovrà provvedere alla ricostituzione di un ambiente dunoso sulla base di un progetto redatto da un esperto Agronomo Forestale e da un esperto Naturalista che recepisca le direttive di Natura 2000 sulla biodiversità e le indicazioni che saranno espresse nella Relazione di Valutazione di Incidenza allegata al presente Piano;



8. In fase di progettazione esecutiva dovrà essere dimostrata e garantita la messa in sicurezza del settore dalle mareggiate e il deflusso delle acque di superficie anche per via naturale.

9. Tutti i percorsi, sia paralleli al mare che ortogonali, dovranno permettere la transitabilità delle specie animali del sito attraverso la creazione di un corridoio ecologico; questo sarà realizzato mediante la creazione di una serie di passaggi sotto i percorsi.

10. Il sistema dei percorsi e dei servizi di spiaggia poste in arenile può essere conservato oltre la stagione estiva, al fine della fruizione dello stesso durante tutto l'anno sia per scopi didattici che ricreativi. Il piano di settore provvederà ad indicare le componenti dei percorsi e dei servizi che potranno essere conservate in arenile oltre la stagione estiva.

~~Con il simbolo (S1), nell'area prospiciente al canale di accesso alla darsena Mariclea, si indica la creazione di un attracco pubblico per servizi turistici da e verso la località di Eraclea Mare che dovrà essere realizzato attraverso una opportuna risistemazione e messa in sicurezza della sponda del canale stesso. La sistemazione dovrà avvenire in continuità al pennello a mare esistente e secondo le indicazioni esecutive del competente Ufficio Regionale del Genio Civile. Nell'area retrostante l'attracco pubblico non potranno essere installate strutture o/o realizzate opere, di tipo precario o meno, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 39 del Regolamento del Codice della Navigazione, con particolare riferimento alle operazioni e lavori di dragaggio, ripascimento e difesa della costa. In tali casi l'area potrà essere, per ragioni di sicurezza, temporaneamente delimitata in modo adeguato. Nel settore dell'arenile Sa2, sull'area retrostante il chiosco esistente, sarà possibile creare degli spazi per il pic-nic attraverso un'opera di piantumazione e sistemazione di piazzole con tavoli e panchine in legno opportunamente delimitate in cui la conservazione e valorizzazione dell'ambiente stesso dovrà essere prioritaria, rispetto all'uso turistico.~~

Settori per le attività ludiche e ricreative

~~L'area in oggetto insiste sul vecchio alveo del Piave e risulta compresa a ovest con via dei Lecci, a nord con via Lungomarina ad est con lo Stabilimento Balneare Miramare e a sud con la fascia a servizi di spiaggia.~~


~~Quest'area è stata suddivisa in 3 settori funzionali (Sf) alla balneazione a cui è stata assegnata una prevalente destinazione d'uso e saranno oggetto di specifica richiesta di concessione demaniale.~~

~~**Settore Sf1:** quest'area è destinata ad ospitare prioritariamente le strutture necessarie alla creazione di un Kinderheim con un parco giochi per i bambini piccoli o in alternativa l'area potrà essere comunque attrezzata con servizi, giochi e intrattenimenti adatti ai bambini.~~

~~Le prescrizioni urbanistiche puntuali per quest'area sono:~~

- ~~▪ le strutture fisse a servizio dell'attività svolte non potranno eccedere complessivamente i 150 mq di superficie coperta;~~
- ~~▪ il 10% dell'area dovrà essere destinata a verde mediante la messa a dimora di specie arboree tipiche delle zone umide di retroduna come indicato dagli elenchi delle specie definiti nella Relazione d'Incidenza.~~

- a margine della zona dunosa, dovrà essere prevista la realizzazione di un percorso in terra battuta denominato, nella Tav. 8 P, "sentiero tra le dune". Esso dovrà avere una larghezza massima di ml 3.00, essere delimitato da staccionate in legno e potrà avere, in corrispondenza dei chioschi, delle piazzole destinate alla sosta per lo scarico merce;
- via Lungomarina e i percorsi perpendicolari di accesso al mare che delimitano i settori dovranno essere realizzati come da schemi grafici riportati:
- non è consentita l'alterazione geomorfologica ed altimetrica del sito se non per interventi volti al suo miglioramento e regolarizzazione, con nuove piantumazioni o sterri e riporti di modesta entità. Fatta eccezione



- per quanto previsto nel settore Sf3;
- Le strutture insediabili devono essere per quanto possibile amovibili e realizzate con materiali preferibilmente lignei o similari secondo tipologie e colori tali da integrarsi perfettamente all'ambiente. Per quanto riguarda le strutture a magazzini, uffici, servizi igienici, spogliatoi e docce, queste dovranno essere raggruppate in un unico aggregato la cui altezza non dovrà superare i ml. 3.00.
- i punti bar e ristoro potranno essere presenti in numero non superiore ad uno per settore. Per la loro tipologia, dimensione e materiali si rinvia al successivo art. 13. Essi dovranno essere collocati, all'interno di ogni settore, in modo tale da costituire un complesso organico e funzionale oltre a rispettare la distanza reciproca di 120 ml.
- i parcheggi, di servizio delle concessioni, dei chioschi e dei relativi settori, dovranno essere realizzati in materiale drenante tipo pietrischetto, opportunamente posato, delimitato con staccionata in legno e siepe verde. L'ombreggiatura potrà essere attuata solo mediante piantumazione di specie autoctone. La loro superficie non potrà comunque essere superiore a mq. 200;
- lungo via Lungomarina, in prossimità degli incroci con i percorsi di accesso al mare, dovranno essere individuate le isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti;
- via Lungomarina, i percorsi trasversali d'accesso, il sentiero tra le dune e in generale le strutture di superficie, dovranno essere realizzati a una quota di sicurezza mareggiate di almeno + 30 cm. dalla quota media del sito. In fase di progettazione esecutiva, dovrà essere dimostrata e garantita la messa in sicurezza del settore dalle mareggiate e il deflusso delle acque di superficie anche per via naturale.

Settore Sf2: quest'area è destinata ad ospitare le strutture necessarie alla creazione di spazi per lo svolgimento di attività fisiche, sportive e di svago, ad esempio:

- campi da calcio, calcetto, tennis, pallavolo, pallamano, pallacanestro, bocce, beach-volley, ecc.;
- percorsi attrezzati per il fitness e la rigenerazione fisica, piscine ed annessi;
- Le prescrizioni urbanistiche puntuali per quest'area sono:
- le strutture fisse a servizio dell'attività svolte non potranno eccedere complessivamente i 160 mq di superficie coperta;
- il 20% dell'area dovrà essere destinata a verde mediante la messa a dimora di specie arboree tipiche delle zone umide di retroduna come indicato dagli elenchi delle specie definiti nella Relazione d'Incidenza.

Settore Sf3: quest'area è destinata ad ospitare le strutture necessarie alla creazione di attività legate al divertimento ed allo svago in un contesto di forte naturalità come ad esempio: Parco Robinson, minigolf, Gomma Piuma, ecc.

Le prescrizioni urbanistiche puntuali per quest'area sono:

- le strutture fisse a servizio dell'attività svolte non potranno eccedere complessivamente i 180 mq di superficie coperta.
- il 40% dell'area dovrà essere destinata alla ricostituzione di una zona umida attraverso la creazione di bassure realizzate portando la quota del terreno a + 30 cm dalla quota medio mare. Questi avvallamenti saranno larghi dai 3 agli 8 metri, le scarpate saranno realizzate con il materiale di riporto degli scavi, potranno raggiungere la quota di 2 metri rispetto la quota media di campagna. Il fondo di queste bassure e le scarpate dovranno essere piantumate con specie arboree tipiche delle zone umide di retroduna come indicato dagli elenchi delle specie definiti nella Relazione d'Incidenza.

In questi tre settori si potrà inoltre realizzare, nei limiti di superficie coperta di cui sopra:

- magazzini e depositi per il materiale connesso all'attività del settore;
- punti bar e ristoro connessi all'attività del settore;
- la sede amministrativa delle suddette strutture.


Prescrizioni urbanistiche generali (settori Sf1, Sf2 e Sf3):

- la distanza dai confini per attrezzature o strutture deve essere pari almeno alla loro altezza, con un minimo di 5 ml; in casi particolari, ove il Comune lo ritenga opportuno, tale limite minimo potrà essere innalzato sino a 10 ml;
- la distanza minima dalle strade è fissata in un minimo di 10 ml da via Lungomarina e da via Marinella, 5 ml dalla viabilità di penetrazione verticale;
- l'altezza massima per le strutture è fissata a ml. 5.00 mentre per le attrezzature a gioco è fissata in 7.5 ml, misurata dalla quota media del piano di campagna, fino all'estremità della struttura portante più alta;
- a ridosso della fascia a servizi di spiaggia, si dovrà provvedere alla ricostituzione di un ambiente dunoso sulla base di un progetto redatto da un esperto Agronomo Forestale e da un esperto Naturalista che recepisca le direttive di Natura 2000 sulla biodiversità e le indicazioni che saranno espresse nella Relazione di Valutazione di Incidenza allegata al presente Piano;
- a margine della zona dunosa, dovrà essere prevista la realizzazione di un percorso in terra battuta denominato, nella Tav. 8 P, "sentiero tra le dune". Esso dovrà avere una larghezza massima di ml 3.00, essere delimitato da staccionate in legno e potrà avere, in corrispondenza dei chioschi, delle piazzole destinate alla sosta per lo scarico merce;
- via Lungomarina e i percorsi perpendicolari di accesso al mare che delimitano i settori dovranno essere realizzati come da schemi grafici riportati:

I tre settori (Sf) sopra descritti saranno oggetto di tre distinte concessioni demaniali assegnate secondo le procedure di cui al Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo.

L'attuazione dei settori dovrà avvenire secondo le procedure di cui al precedente art. 4 mentre, in parziale deroga a quanto previsto all'art. 5, il tempo massimo per la presentazione dei progetti esecutivi di attuazione è fissato in 1 anno.

~~• non è consentita l'alterazione geomorfologica ed altimetrica del sito se non per interventi volti al suo miglioramento e regolarizzazione, con nuove piantumazioni o sterri e riporti di modesta entità. Fatta eccezione~~



~~per quanto previsto nel settore Sf3;~~

- ~~• Le strutture insediabili devono essere per quanto possibile amovibili e realizzate con materiali preferibilmente lignei o similari secondo tipologie e colori tali da integrarsi perfettamente all'ambiente. Per quanto riguarda le strutture a magazzini, uffici, servizi igienici, spogliatoi e docce, queste dovranno essere raggruppate in un unico aggregato la cui altezza non dovrà superare i ml. 3.00.~~
- ~~• i punti bar e ristoro potranno essere presenti in numero non superiore ad uno per settore. Per la loro tipologia, dimensione e materiali si rinvia al successivo art. 13. Essi dovranno essere collocati, all'interno di ogni settore, in modo tale da costituire un complesso organico e funzionale oltre a rispettare la distanza reciproca di 120 ml.~~
- ~~• i parcheggi, di servizio delle concessioni, dei chioschi e dei relativi settori, dovranno essere realizzati in materiale drenante tipo pietrischetto, opportunamente posato, delimitato con staccionata in legno e siepe verde. L'ombreggiatura potrà essere attuata solo mediante piantumazione di specie autoctone. La loro superficie non potrà comunque essere superiore a mq. 200;~~
- ~~• lungo via Lungomarina, in prossimità degli incroci con i percorsi di accesso al mare, dovranno essere individuate le isole ecologiche per la raccolta dei rifiuti;~~
- ~~• via Lungomarina, i percorsi trasversali d'accesso, il sentiero tra le dune e in generale le strutture di superficie, dovranno essere realizzati a una quota di sicurezza mareggiata di almeno + 30 cm. dalla quota media del sito. In fase di progettazione esecutiva, dovrà essere dimostrata e garantita la messa in sicurezza del settore dalle mareggiate e il deflusso delle acque di superficie anche per via naturale.~~



~~I tre settori (Sf) sopra descritti saranno oggetto di tre distinte concessioni demaniali assegnate secondo le procedure di cui al Regolamento per l'uso del Demanio Marittimo.~~

~~L'attuazione dei settori dovrà avvenire secondo le procedure di cui al precedente art. 4 mentre, in parziale deroga a quanto previsto all'art. 5, il tempo massimo per la presentazione dei progetti esecutivi di attuazione è fissato in 1 anno.~~

<p>Art. 9 - Area per il soggiorno all'ombra E' quella fascia, compresa tra la linea ideale di demarcazione della fascia di arenile libero al transito e quella a monte, destinata ai servizi di spiaggia, che potrà essere attrezzata con ombrelloni e assegnata in concessione. In queste zone trovano posto le aree già soggette a concessione del Ministero della Marina Mercantile e le nuove aree in ampliamento o di nuova concessione. Gli ombrelloni dovranno essere posti su una maglia regolare con passo minimo di ml 4.00x4.00. Nei settori dell'arenile Sa2 e Sa3 per la morfologia dell'arenile, si potrà portare la maglia fino ad una dimensione minima di ml. 3.30x3.50. Con il lato maggiore parallelo al mare. Tali zone potranno essere attrezzate, oltre che con corredi tradizionali anche con ombrelloni a capanna in legno o in arelle al fine di integrare maggiormente l'offerta turistica con le caratteristiche del territorio circostante. Tale tipologia di ombrelloni è obbligatoria per la concessione Cn.1. Relativamente alla nuova area concessionabile Cn.9 essa dovrà essere organizzata in modo da non compromettere i filari di tamerici esistenti, in particolare gli ombrelloni dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a mt. 4.00 dagli stessi.</p>	<p>Art. 10. Area per il soggiorno all'ombra</p> <ol style="list-style-type: none"> E' quella fascia La "Fascia di soggiorno all'ombra", compresa tra la linea ideale di demarcazione dell'arenile di libero transito e quella a monte, destinata ai servizi di spiaggia, potrà essere attrezzata con ombrelloni o altre strutture di ombreggiamento e assegnata in concessione. In queste zone In tale fascia trovano posto le aree già soggette a concessione del Ministero della Marina Mercantile e le nuove aree in ampliamento o di nuova concessione. Gli ombrelloni dovranno essere posti su una maglia regolare con passo minimo di ml 4.00x4.00, Nei settori dell'arenile Sa2 e Sa3 per la morfologia dell'arenile, si potrà portare la maglia fino ad una dimensione minima di ml. 3.30x3.50 ad eccezione delle zone impossibilitate a rispettare tali parametri dove le dimensioni minime dei lati potranno essere ridotte fino a ml. 2.50 x 3.00 con il lato minore parallelo al mare. In tale fascia possono essere inoltre posizionati arredi destinati all'ombreggiatura, percorsi, pedane, sdraio e analoghe attrezzature da spiaggia. Possono essere localizzate altresì aree dedicate al benessere, attrezzate con gazebo corredati da tende, chaise longue, lettini e tavolini, vasche idromassaggio fino ad un massimo di un quinto della superficie concessione o di intervento destinata a fascia funzionale di soggiorno all'ombra. Tali zone potranno essere attrezzate, oltre che con corredi tradizionali anche con ombrelloni a capanna in legno o in arelle al fine di integrare maggiormente l'offerta turistica con le caratteristiche del territorio circostante. Tale tipologia di ombrelloni è obbligatoria per la concessione Cn.1. Relativamente alla nuova area concessionabile Cn.9 essa dovrà essere organizzata in modo da non compromettere i filari di tamerici esistenti, in particolare gli ombrelloni dovranno essere collocati ad una distanza non inferiore a mt. 4.00 dagli stessi.
<p>Art. 10 - Spiaggia libera Sono quelle aree destinate prevalentemente ad una utenza turistica pendolare e domenicale, pertanto non possono essere attrezzate stabilmente con ombrelloni, e/o concesionate a tal fine. I servizi di uso comune, di salvataggio e di primo soccorso nonché la realizzazione e la manutenzione delle opere previste dal Piano sulle stesse, dovranno essere garantite dai concessionari ricompresi nel medesimo settore, che dovranno rendere atto unilaterale d'obbligo, con le dovute garanzie. Tale atto unilaterale può essere sostituito con l'inserito di apposita prescrizione da introdursi suppletivamente nelle concessioni demaniali marittime in essere all'entrata in vigore del presente Piano mentre sarà inclusa nelle concessioni demaniali rilasciate o rinnovate o ampliate dopo l'adozione del presente Piano.</p>	<p>Art. 11. Spiaggia libera</p> <ol style="list-style-type: none"> Sono quelle aree destinate prevalentemente ad una utenza turistica pendolare e domenicale, pertanto non possono essere attrezzate stabilmente con ombrelloni, e/o concesionate a tal fine. I servizi di uso comune, di salvataggio e di primo soccorso nonché la realizzazione e la manutenzione delle opere previste dal Piano sulle stesse, dovranno essere garantite dai concessionari ricompresi nella medesima UMI, che dovranno rendere atto unilaterale d'obbligo, con le dovute garanzie. Tale atto unilaterale può essere sostituito con l'inserimento di apposita prescrizione da introdursi suppletivamente nelle concessioni demaniali marittime in essere all'entrata in vigore del presente Piano mentre sarà incluso nelle concessioni demaniali rilasciate o rinnovate o ampliate dopo l'adozione del presente Piano. I costi dei servizi generali in arenile, che comprendono la sorveglianza, il salvataggio e il primo soccorso, le operazioni ordinarie di manutenzione della spiaggia, la pulizia della spiaggia, relativi alle aree libere comprese entro le UMI 1, 2 e 3, pari al 7% di ciascun fronte concessionabile, sono a carico dei concessionari compresi entro le medesime UMI. I costi dei servizi generali in arenile, che comprendono la sorveglianza, il salvataggio e il primo soccorso, le operazioni ordinarie di manutenzione della spiaggia, la pulizia della spiaggia, relativi alle aree libere esterne alle UMI 1, 2 e 3 fino alla concorrenza del 13% del fronte concessionabile dovranno essere ripartiti proporzionalmente tra i concessionari, garantendo la pulizia per la parte residua. Tale prescrizione sarà inclusa nelle concessioni demaniali rilasciate o rinnovate o ampliate dopo l'adozione del presente Piano.
<p>Art. 11 - Arenile di libero transito E' costituita dalla fascia di arenile con superficie variabile che va dalla battigia al limite dell'area per il soggiorno all'ombra, con minimo di ml 5. In tali fasce non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né il posizionamento di ombrelloni, o qualsiasi altra attrezzatura di seduta anche se precaria, al fine di permettere il libero transito. Nella predetta zona è comunque vietato qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone, nonché dei mezzi di servizio e di soccorso sia lungo il lido sia dalla spiaggia verso il mare e viceversa.</p>	<p>Art. 12. Area Cani (Pet's Bau Beach)</p> <ol style="list-style-type: none"> In ciascuna area destinata all'accesso di cani al seguito di accompagnatori, in conformità all'Allegato A alla Dgr n. 500 del 19 aprile 2016, è prescritta la realizzazione di: <ul style="list-style-type: none"> – apposita cartellonistica multilingue; – una struttura amovibile destinata al posto di sorveglianza di dimensioni non superiori a mq. 10; – zone d'ombra realizzate anche con strutture di legno e copertura in tela amovibili; – punti di abbeveraggio e servizi di doccia ad uso esclusivo degli animali; – appositi cestini per i rifiuti, di distributori di paletta e sacchetti per la raccolta delle deiezioni e di contenitori per la deposizione di deiezioni solide; – Interventi periodici di pulizia e risanamento della sabbia; L'accesso agli ambiti sarà delimitato da strutture amovibili e dotato di apposita segnaletica costituita da cartelli su paletti in legno. Lo specchio acqueo destinato a balneazione dei cani sarà delimitato da "panne" galleggianti con parte immersa di almeno 20 cm per una ampiezza massima di 50 ml.
<p>Art. 11 - Arenile di libero transito E' costituita dalla fascia di arenile con superficie variabile che va dalla battigia al limite dell'area per il soggiorno all'ombra, con minimo di ml 5. In tali fasce non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né il posizionamento di ombrelloni, o qualsiasi altra attrezzatura di seduta anche se precaria, al fine di permettere il libero transito. Nella predetta zona è comunque vietato qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone, nonché dei mezzi di servizio e di soccorso sia lungo il lido sia dalla spiaggia verso il mare e viceversa.</p>	<p>Art. 13. Arenile di libero transito</p> <ol style="list-style-type: none"> L'arenile di libero transito è costituito dalla fascia di arenile con superficie variabile che va dalla battigia al limite dell'area per il soggiorno all'ombra, con minimo di ml 5. In tali fasce non sono ammesse installazioni di alcun tipo, né il posizionamento di ombrelloni, o qualsiasi altra attrezzatura di seduta anche se precaria, al fine di permettere il libero transito. Nella predetta zona è comunque vietato qualsiasi attività o comportamento che limiti o impedisca il transito delle persone, nonché dei mezzi di servizio e di soccorso sia lungo il lido sia dalla spiaggia verso il mare e viceversa.

	<p>3. Nelle aree di libero transito, potranno essere collocate strutture per addetti al servizio di salvamento. Le aree di pertinenza di tali strutture potranno essere identificate e delimitate con apposita cartellonistica (es. segnaletica, paletti e corda).</p>
<p>Art. 12 - Chioschi esistenti</p> <p>Corrispondono alle aree coperte ed eventualmente scoperte di pertinenza, date in concessione agli attuali n. 5 chioschi esistenti e meglio definite nella Tav. 10. P.</p> <p>Per essi sono possibili solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia senza aumenti della superficie coperta e della superficie netta di pavimento esistente salvo i necessari adeguamenti di carattere igienico sanitario; in tal caso dovranno necessariamente essere realizzati almeno due servizi igienici ad uso pubblico, in aggiunta a quelli esistenti, accorpati alla struttura esistente in maniera organica anche attraverso interventi di ricomposizione edilizia.</p> <p>Gli interventi di manutenzione dovranno essere mirati a riorganizzare e riqualificare le volumetrie esistenti, privilegiando la sistemazione gli spazi igienico sanitari, del personale e ad uso pubblico.</p> <p>Grande attenzione dovrà essere posta a tutti gli interventi sulle facciate dei fabbricati, volti a dare uniformità formale e compositiva ai caratteri costruttivi ed ornamentali degli elementi di copertura, di adombramento, di rivestimento, decorazione e delle insegne uniformandoli per quanto possibile alla tipologia dei nuovi chioschi in progetto di cui al successivo art. 13.</p> <p>In sede di interventi che interessano la copertura si dovrà prioritariamente prevedere la realizzazione mediante l'uso di arelle secondo la tipologia tipica dei bungalow di Eraclea Mare.</p> <p>I concessionari avranno l'obbligo di partecipare al Consorzio per la realizzazione e la manutenzione di tutte le opere di cui al settore di appartenenza nonché al riparto delle spese conseguenti secondo quanto disposto all'art. 5.</p>	<p>Art. 14. Chioschi</p> <p>1. Corrispondono alle aree coperte e d eventualmente scoperte di pertinenza, date in concessione agli attuali n. 5 6 chioschi esistenti e meglio definite nelle Tavole 9 A/B 10. P.</p> <p>2. Per essi sono possibili solo interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e ristrutturazione edilizia senza aumenti della superficie coperta e della superficie netta di pavimento esistente, salvo i necessari adeguamenti di carattere igienico sanitario; in tal caso dovranno necessariamente essere realizzati almeno due servizi igienici ad uso pubblico, in aggiunta a quelli esistenti, accorpati alla struttura esistente in maniera organica anche attraverso interventi di ricomposizione edilizia.</p> <p>3. Gli interventi di manutenzione dovranno essere mirati a riorganizzare e riqualificare le volumetrie esistenti, privilegiando la sistemazione gli spazi igienico sanitari, del personale e ad uso pubblico.</p> <p>4. Grande Attenzione dovrà essere posta a tutti gli interventi sulle facciate dei fabbricati, volti a dare uniformità formale e compositiva ai caratteri costruttivi ed ornamentali degli elementi di copertura, di adombramento, di rivestimento, decorazione e delle insegne uniformandoli per quanto possibile alla tipologia dei nuovi chioschi in progetto di cui al successivo art. 13.</p> <p>5. In sede di interventi che interessano la copertura si dovrà prioritariamente prevedere la realizzazione mediante l'uso di arelle secondo la tipologia tipica dei bungalow di Eraclea Mare.</p> <p>6. La superficie massima di pertinenza complessiva a disposizione dei chioschi non potrà superare la superficie di pertinenza come delimitata nelle Tavole 9 A/B.</p> <p>I concessionari avranno l'obbligo di partecipare al Consorzio per la realizzazione e la manutenzione di tutte le opere di cui al settore di appartenenza nonché al riparto delle spese conseguenti secondo quanto disposto all'art. 5.</p>
<p>Art. 13 - Chioschi in progetto</p> <p>I nuovi chioschi, individuati nella Tav. 8 P, dovranno avere una superficie coperta massima pari a mq. 42, una altezza netta max di ml 3.00 all'intradosso del solaio e una altezza max di colmo di ml. 5.00. La superficie massima di pertinenza complessiva a disposizione non dovrà superare i 180 mq.</p> <p>I chioschi dovranno essere progettati seguendo le tipologie riportate nella Tav.13 P., e realizzati con strutture facilmente amovibili.</p> <p>Particolare attenzione dovrà essere posta a tutti gli elementi di arredo urbano, che andranno a completare l'intervento. La copertura dovrà essere realizzata mediante l'uso di arelle secondo la tipologia tipica dei bungalow di Eraclea Mare.</p> <p>I concessionari avranno l'obbligo di partecipare al consorzio per la realizzazione e la manutenzione di tutte le opere di cui al settore di appartenenza nonché al riparto delle spese conseguenti secondo quanto disposto all'art. 5.</p> <p>Le aree concessionabili a tale scopo, individuate dal piano nella fascia "servizi di spiaggia", saranno oggetto di specifiche richieste di nuove concessioni.</p>	<p>Soppresso</p>
<p>Art. 14 - Area di vegetazione dei litorali marini</p> <p>Sono quelle aree boschive e dunose, a monte della fascia a servizi di spiaggia, che hanno caratteristiche ambientali e naturali di particolare pregio.</p> <p>Sono pertanto ammessi interventi volti al ripristino e alla conservazione ambientale nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico come:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rimboschimento nelle zone di dune compromesse; ▪ ripristino delle dune; ▪ reinserimento di specie vegetali autoctone; ▪ tutti gli interventi silvocolturali e di miglioramento boschivo. <p>Sono ammesse le rimozioni scientificamente programmate delle specie vegetali estranee ai popolamenti originali.</p> <p>In queste aree si vieta espressamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'asporto di materiali e comunque l'alterazione dei profili delle dune; ▪ la raccolta, l'asporto o comunque il danneggiamento della flora spontanea; ▪ l'accesso con mezzi motorizzati, tranne per i casi di tutela della pubblica incolumità e di protezione civile, nonché la pulizia dell'arenile, interventi di ripascimento e di difesa della costa. <p>E' fatto generale divieto di abbattimento di esemplari arborei d'alto fusto, fatte salve le comprovate ragioni fitosanitarie, di pubblica incolumità ovvero in base a prescrizioni di diritto pubblico e privato.</p> <p>Non è consentita l'installazione di insegne, cartelli e impianti di pubblicità o propaganda, con esclusione dei segnali turistici e di territorio di cui all'art. 134 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.</p> <p>Entro queste zone l'eventuale realizzazione o l'adeguamento di opere di urbanizzazione primaria, di infrastrutture a rete, di impianti tecnologici di produzione, deposito e distribuzione di energia, ecc., è subordinata al contestuale</p>	<p>Art. 15. Area di vegetazione dei litorali marini</p> <p>1. Sono quelle aree boschive e dunose, a monte della fascia a servizi di spiaggia, che hanno caratteristiche ambientali e naturali di particolare pregio. Sono pertanto ammessi interventi volti al ripristino e alla conservazione ambientale nonché operazioni di miglioramento dell'assetto naturalistico come:</p> <ul style="list-style-type: none"> • rimboschimento nelle zone di dune compromesse; • ripristino delle dune; • reinserimento di specie vegetali autoctone; • tutti gli interventi silvocolturali e di miglioramento boschivo. <p>2. Sono ammesse le rimozioni scientificamente programmate delle specie vegetali estranee ai popolamenti originali. In queste aree si vieta espressamente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'asporto di materiali e comunque l'alterazione dei profili delle dune; • la raccolta, l'asporto o comunque il danneggiamento della flora spontanea; • l'accesso con mezzi motorizzati, tranne per i casi di tutela della pubblica incolumità e di protezione civile, nonché la pulizia dell'arenile, interventi di ripascimento e di difesa della costa. <p>3. È fatto generale divieto di abbattimento di esemplari arborei d'alto fusto, fatte salve le comprovate ragioni fitosanitarie, di pubblica incolumità ovvero in base a prescrizioni di diritto pubblico e privato.</p> <p>4. Non è consentita l'installazione di insegne, cartelli e impianti di pubblicità o propaganda, con esclusione dei segnali turistici e di territorio di cui all'art. 134 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.</p> <p>5. Entro queste zone l'eventuale realizzazione o l'adeguamento di opere di urbanizzazione primaria, di infrastrutture a rete, di impianti tecnologici di produzione, deposito e distribuzione di energia, ecc., è subordinata al contestuale ripristino ambientale dei luoghi interessati, oltre a interventi di ricomposizione paesaggistica e naturalistica delle aree contigue al fine di attenuare l'impatto delle opere o delle installazioni eseguite. Non è in ogni caso consentita</p>

<p>ripristino ambientale dei luoghi interessati, oltre a interventi di ricomposizione paesaggistica e naturalistica delle aree contigue al fine di attenuare l'impatto delle opere o delle installazioni eseguite. Non è in ogni caso consentita la realizzazione di nuove infrastrutture aeree.</p> <p>Per gli immobili esistenti, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro. Il vecchio bagno comunale a ridosso del Chiosco Momentè dovrà essere ristrutturato utilizzando per quanto possibile gli studi progettuali già in possesso del Comune.</p> <p>Ove si presenti la necessità di attraversare dei tratti di dune, si dovranno prevedere dei percorsi appositi. Questi dovranno essere collocati in funzione delle caratteristiche morfologiche e planoaltimetriche del sito in modo da presentare il minor impatto possibile nei confronti delle dune stesse. Il superamento dei dislivelli presenti dovrà essere attuato mediante riporto di materiale simile e compatibile con quello del luogo; oppure con camminamenti sopraelevati in legno. I percorsi saranno costituiti da un assito in larice o similare su apposito telaio in legno e delimitati da staccionate in legno.</p>	<p>la realizzazione di nuove infrastrutture aeree. Per gli immobili esistenti, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di restauro. Il vecchio bagno comunale a ridosso del Chiosco Momentè dovrà essere ristrutturato utilizzando per quanto possibile gli studi progettuali già in possesso del Comune.</p> <p>6. Ove si presenti la necessità di attraversare dei tratti di dune, si dovranno prevedere dei percorsi appositi. Questi dovranno essere collocati in funzione delle caratteristiche morfologiche e planoaltimetriche del sito in modo da presentare il minor impatto possibile nei confronti delle dune stesse. Il superamento dei dislivelli presenti dovrà essere attuato mediante riporto di materiale simile e compatibile con quello del luogo; oppure con camminamenti sopraelevati in legno. I percorsi saranno costituiti da un assito in larice o similare su apposito telaio in legno e delimitati da staccionate in legno.</p>
<p>TITOLO IV – DISCIPLINA DELL'INTERVENTO</p> <p>Art. 15 – I materiali</p> <p>I materiali che verranno impiegati per la realizzazione delle cabine, dei componenti d'arredo e delle strutture in genere, dovranno essere compatibili con l'ambiente in cui saranno inseriti, sia per quanto riguarda la degradabilità nel tempo, sia per l'aspetto formale, estetico, cromatico e antivandalico. I materiali da prediligere saranno quindi: il calcestruzzo alleggerito e colorato, trattato con vernici antidegrado, oppure il legno trattato in autoclave, il pvc, l'alluminio o l'acciaio zincato.</p>	<p>TITOLO IV – DISCIPLINA DELL'INTERVENTO</p> <p>Art. 16. I materiali</p> <p>1. I materiali che verranno impiegati per la realizzazione delle cabine, dei componenti d'arredo e delle strutture in genere, dovranno essere compatibili con l'ambiente in cui saranno inseriti, sia per quanto riguarda la degradabilità nel tempo, sia per l'aspetto formale, estetico, cromatico e antivandalico. I materiali da prediligere saranno quindi: il calcestruzzo alleggerito e colorato, trattato con vernici antidegrado, oppure il legno trattato in autoclave, il pvc, l'alluminio o l'acciaio zincato.</p>
<p>Art. 16 – Nuclei attrezzati e cabine magazzino e/o ufficio</p> <p>Le cabine, le docce, i servizi igienici e gli uffici/magazzini (nucleo attrezzato) dovranno essere realizzati in un unico aggregato edilizio, come da schema tipologico proposto nella Tav.13. P con strutture amovibili in elementi prefabbricati in c.a. In tale nucleo le cabine e i servizi igienici potranno avere dimensione massima fino a ml. 1,50 x 1,20 e altezza di ml. 2,50, misurata alla linda di copertura, tranne per quelle adibite per i portatori di handicap che verranno dimensionate sulla base dei requisiti di accessibilità richiesti dalla L. 13/89. Le cabine uffici/magazzini potranno avere dimensione massima fino a ml. 1,50 x 1,20 e altezza di ml. 2,50, misurata alla linda di copertura. I colori da usare, dovranno essere scelti con tonalità pastello.</p>	<p>Art. 17. Nuclei attrezzati e cabine magazzino e/o ufficio</p> <p>1. Le cabine, le docce, i servizi igienici e gli uffici/magazzini (nucleo attrezzato) dovranno di norma essere realizzati in un unico aggregato edilizio, come da schema tipologico proposto nella Tav.11 13.P con strutture amovibili in elementi prefabbricati in c.a. In tale nucleo le cabine e i servizi igienici potranno avere dimensione massima fino a ml. 1,50 x 1,20 e altezza di ml. 2,50, misurata alla linda di copertura, tranne per quelle adibite per i portatori di handicap che verranno dimensionate sulla base dei requisiti di accessibilità richiesti dalla L. 13/89. Le cabine uffici/magazzini potranno avere dimensione massima fino a ml.5,00 x 5,00 e altezza di ml. 2,50, misurata alla linda di copertura. I colori da usare, dovranno essere scelti con tonalità pastello.</p>
<p>Art. 17 – Elementi di arredo: panchine e sistemi di sedute, cestini portarifiuti, fioriere e dissuasori</p> <p>La scelta di questi elementi dovrà essere omogenea su tutta la spiaggia; le forme e le dimensioni dovranno essere indicate nel progetto esecutivo. Questi elementi potranno essere realizzati in calcestruzzo bocciardato con elementi in ferro o legno.</p>	<p>Art. 18. Elementi di arredo</p> <p>1. La scelta di questi elementi dovrà essere omogenea su tutta la spiaggia; le forme e le dimensioni dovranno essere indicate nel progetto esecutivo. Questi elementi potranno essere realizzati in calcestruzzo bocciardato con elementi in ferro o legno.</p>
<p>Art. 18 – Segnaletica verticale</p> <p>Sarà distinta in segnaletica generale e puntuale. La segnaletica generale dovrà essere posta all'ingresso dei nuclei attrezzati o degli stabilimenti balneari. La segnaletica puntuale sarà posta lungo il percorso a monte degli ombrelloni. In essa dovranno essere indicati i nomi dei vari stabilimenti balneari, dei chioschi e le zone di spiaggia libera. La struttura dovrà essere realizzata in tubi di acciaio zincato e verniciato con polveri poliesteri termoindurenti con scritte e logo bifacciali su pannelli in alluminio estruso come da schema allegato.</p>	<p>Art. 19. Segnaletica verticale</p> <p>1. Sarà distinta in segnaletica generale e puntuale. La segnaletica generale dovrà essere posta all'ingresso dei nuclei attrezzati o degli stabilimenti balneari. La segnaletica puntuale sarà posta lungo il percorso a monte degli ombrelloni. In essa dovranno essere indicati i nomi dei vari stabilimenti balneari, dei chioschi e le zone di spiaggia libera. La struttura dovrà essere realizzata in tubi di acciaio zincato e verniciato con polveri poliesteri termoindurenti con scritte e logo bifacciali su pannelli in alluminio estruso come da schema allegato.</p>



Art. 19 – Pavimentazione percorsi pedonali

I percorsi pedonali dovranno essere realizzati con materiali idonei sia per una utenza a piedi scalzi che per quella su sedie a rotelle. Per quanto riguarda le pavimentazioni degli accessi al mare all'interno delle zone libere o di soggiorno all'ombra, dovranno essere realizzati con materiali (legno, materiali plastici o similari) idonei a consentire la rimozione annuale al termine della stagione turistica.

Per i percorsi a ridosso delle dune nella spiaggia di levante, si prescrive l'uso di assiti di Larice o similare su apposito telaio in legno. (vedi tav. 11. P sez. 5-5), mentre per il percorso parallelo al mare nella spiaggia di ponente si prescrive l'uso di piastre quarzate di cls colorato o graniglia di marmo sabbiate, con andamento curvilineo, avente larghezza minima di ml. 2.00.

Art. 20. Pavimentazione percorsi pedonali

1. I percorsi pedonali dovranno essere realizzati con materiali idonei sia per una utenza a piedi scalzi che per quella su sedie a rotelle. Per quanto riguarda le pavimentazioni degli accessi al mare all'interno delle zone libere o di soggiorno all'ombra, dovranno essere realizzati con materiali (legno, materiali plastici o similari) idonei a consentire la rimozione annuale al termine della stagione turistica. Per i percorsi a ridosso delle dune nella spiaggia di levante, si prescrive l'uso di assiti di Larice o similare su apposito telaio in legno (vedi elaborati grafici allegati), mentre per il percorso parallelo al mare nella spiaggia di ponente si prescrive l'uso di piastre quarzate di cls colorato o graniglia di marmo sabbiate, con andamento curvilineo, avente larghezza minima di ml. 2.00.

Art. 20– Illuminazione

La rete di illuminazione pubblica dovrà essere realizzata come indicato nella Tav.11. P.

La scelta tipologica degli elementi illuminanti dovrà essere uniformata a tutto il Piano. Le distanze reciproche tra i vari elementi illuminanti dovranno essere definite sulla base di un progetto illuminotecnico che dovrà tenere conto delle seguenti esigenze.

- Via Lungomarina: dovrà avere un grado di illuminazione non troppo elevato; i corpi illuminanti dovranno convogliare la luce verso terra. L'altezza dei pali non potrà superare i 300 cm.
- Percorsi di accesso al mare: dovranno avere una illuminazione del tipo "segnalazione percorso". L'altezza dei pali non dovrà superare i 90 cm.

Nella spiaggia di ponente, l'attuale illuminazione sulla spiaggia, dovrà essere eliminata ed eventualmente spostata, lungo il muro che delimita la gradonata in c.a. adottando un adeguato sistema di illuminazione ad incasso. Tale illuminazione potrà essere estesa al di fuori del settore Sa1, verso nord-est, fino al termine della gradonata in c.a. anzidetta.

Nella spiaggia di levante, la rete di illuminazione dovrà essere realizzata sotto il percorso in legno e non potrà essere estesa al settore Sa4 (zona Pasti). La peculiarità dei luoghi impone un adeguato studio illuminotecnica che unisca le esigenze turistiche e di sicurezza con la naturalità dei luoghi stessi.

L'illuminazione su tutto l'arenile dovrà essere progettata in modo tale da evitare sempre fenomeni di abbagliamento, disturbo o "confusione" per la navigazione in mare.

Art. 21. Illuminazione

1. Il PPA recepisce la rete di illuminazione pubblica esistente. La scelta tipologica degli elementi illuminanti dovrà essere uniformata a tutto il Piano. Le distanze reciproche tra i vari elementi illuminanti dovranno essere definite sulla base di un progetto illuminotecnico ~~che dovrà tenere conto delle seguenti esigenze:~~

- ~~Via Lungomarina: dovrà avere un grado di illuminazione non troppo elevato; i corpi illuminanti dovranno convogliare la luce verso terra. L'altezza dei pali non potrà superare i 300 cm.~~
- ~~Percorsi di accesso al mare: dovranno avere una illuminazione del tipo "segnalazione percorso". L'altezza dei pali non dovrà superare i 90 cm.~~

~~Nella spiaggia di ponente, l'attuale illuminazione sulla spiaggia, dovrà essere eliminata ed eventualmente spostata, lungo il muro che delimita la gradonata in c.a. adottando un adeguato sistema di illuminazione ad incasso. Tale illuminazione potrà essere estesa al di fuori del settore Sa1, verso nord-est, fino al termine della gradonata in c.a. anzidetta.~~

~~Nella spiaggia di levante, la rete di illuminazione dovrà essere realizzata sotto il percorso in legno e non potrà essere estesa al settore Sa4 (zona Pasti). La peculiarità dei luoghi impone un adeguato studio illuminotecnica che unisca le esigenze turistiche e di sicurezza con la naturalità dei luoghi stessi.~~

2. L'illuminazione su tutto l'arenile dovrà comunque essere progettata in modo ~~tale~~ da evitare sempre fenomeni di abbagliamento, disturbo o "confusione" per la navigazione in mare, ~~ed essere conforme alle norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente di cui alla LR 17/2009 e ss.mm.ii.~~

3. I percorsi potranno avere una illuminazione del tipo "segnalazione percorso" adeguata al contesto che dovrà comunque essere autorizzata dalla competente Soprintendenza.

<p>Art. 21 Strutture per addetti alla sorveglianza</p> <p>Nella Tav. 8 P sono indicate con il simbolo  le postazioni per gli addetti alla sorveglianza della spiaggia, come previsti dalla ordinanza della Capitaneria di Porto. Tali postazioni, nei tratti di arenile caratterizzate dai gradoni in cemento, potranno essere ricavate nella fascia per il soggiorno all'ombra o zona libera attraverso apposite piazzole che dovranno essere ben visibili e fornite di pennone per le bandiere d'ordinanza. Nelle zone prive di gradonate le postazioni dovranno essere munite di apposite torrette dimensionate in funzione al grado di visibilità dello specchio acqueo di competenza.</p>	<p>Art. 22. Strutture per addetti al servizio di salvamento</p> <p>1. Nelle Tavole 9 A/B-8-P sono indicate con il simbolo idonea grafia le postazioni per gli addetti alla sorveglianza della spiaggia, come previsti dalla disciplina del servizio di salvamento. Tali postazioni, nei tratti di arenile caratterizzate dai gradoni in cemento, potranno essere ricavate nella fascia per il soggiorno all'ombra o zona libero transito attraverso apposite piazzole che dovranno essere ben visibili e fornite di pennone per le bandiere d'ordinanza.</p> <p>2. Nelle zone prive di gradonate le postazioni dovranno essere munite di apposite torrette dimensionate in funzione al grado di visibilità dello specchio acqueo di competenza.</p> <p>3. Il progetto esecutivo di comparto potrà definire delle aree di rispetto delle postazioni per gli addetti al servizio di salvamento contraddistinte da apposita cartellonistica. All'interno di tali ambiti non è consentito il soggiorno all'ombra.</p>
<p>Art. 22 Natanti da diporto</p> <p>Le unità da diporto regolamentate dagli art. 30 e 68 del Codice della Navigazione e 59 del Regolamento di esecuzione, dovranno essere localizzate all'interno delle aree delimitate dai pennelli di roccia perpendicolari alla battigia, il loro posizionamento indicativo è individuato nella Tav. 14.P.</p>	<p>Art. 23. Natanti da diporto</p> <p>1. Le unità da diporto, regolamentate dagli art. 30 e 68 dal Codice della Navigazione e 59 dal Regolamento di esecuzione, dovranno essere localizzate all'interno delle aree delimitate dai pennelli di roccia perpendicolari alla battigia il loro posizionamento indicativo è individuato nella Tav. 14.P. lasciando comunque libera la fascia di libero transito con un minimo di 5 ml.</p>
<p>Art. 23 Essenze arboree</p> <p>Metodologie e utilizzo delle specie arboree, saranno meglio definite dal Piano di Gestione del SIC. Di seguito sono indicate, per categorie alcune specie arboree, tipiche dell'ambiente litoraneo; per l'elenco completo delle essenze e fino all'approvazione del Piano di Gestione del SIC si rimanda a quanto contenuto nella Relazione di Incidenza.</p> <p>Dune embrionali CaKile maritima Agropyrum junceum</p> <p>Prime dune stabilizzate Ammophila littoralis Medicago marina Tamarix gallica Eleagnus angustifolia</p>	<p>Art. 24. Essenze arboree</p> <p>1. Metodologie e utilizzo delle specie arboree, saranno meglio definite dal Piano di Gestione del SIC. Di seguito sono indicate, per categorie alcune specie arboree, tipiche dell'ambiente litoraneo; per l'elenco completo delle essenze e fino all'approvazione del Piano di Gestione del SIC si rimanda a quanto contenuto nella Relazione di Incidenza.</p> <p><i>Dune embrionali:</i> CaKile maritima Agropyrum junceum</p> <p><i>Prime dune stabilizzate:</i> Ammophila littoralis Medicago marina Tamarix gallica Eleagnus angustifolia.</p>
<p>TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI</p>	<p>TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI</p>
<p>Art. 24 – Norma finale</p> <p>Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme tecniche si rimanda alle N.T.A. e R.E. del PRG vigente ed al Regolamento comunale per l'uso del Demanio Marittimo nonché alla normativa specifica di cui alla L.R. 33/02. Le opere e gli interventi di cui al presente Piano, ricadenti su area comunale, saranno concessionati e/o autorizzati secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per l'uso del Demanio Marittimo, per quanto applicabili, e il canone e gli oneri economici conseguenti saranno calcolati e corrisposti al Comune di Eraclea con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il demanio marittimo.</p>	<p>Art. 25. Norme transitorie e finali</p> <p>1. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme tecniche si rimanda alle N.T.A. e R.E. del PRG al PAT e al PI vigente ed al Regolamento comunale per l'uso del Demanio Marittimo nonché alla normativa specifica di cui alla L.R. 33/02 e s.m.i..</p> <p>2. Le opere e gli interventi di cui al presente Piano saranno concessionati e/o autorizzati secondo quanto previsto dal Regolamento comunale per l'uso del Demanio Marittimo, per quanto applicabili, e il canone e gli oneri economici conseguenti saranno calcolati e corrisposti al Comune con le stesse modalità previste dalla normativa vigente per il demanio marittimo.</p>